**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PEF TARI ANNO 2020**

*(appendice 2, allegata al Mtr*)

**AMBITO TARIFFARIO: COMUNE DI ALTIDONA**

**Indice**

[Premessa 2](#_Toc59516248)

[1 Relazione di accompagnamento al PEF 2](#_Toc59516249)

[1.1 Relazione predisposta dal gestore 2](#_Toc59516250)

[1.2 Relazione predisposta dal Comune 3](#_Toc59516251)

[2 Valutazioni dell’Ente territorialmente competente 3](#_Toc59516252)

[2.1 Attività di validazione svolta 3](#_Toc59516253)

[2.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 3](#_Toc59516254)

[2.3 Costi operativi incentivanti 6](#_Toc59516255)

[2.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 6](#_Toc59516256)

[2.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019 6](#_Toc59516257)

[2.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di *sharing* 7](#_Toc59516258)

[2.7 Scelta degli ulteriori parametri 8](#_Toc59516259)

# Premessa

Nella presente relazione vengono illustrate le modalità attraverso le quali è stato definito il Piano economico e finanziario (PEF) dell’anno 2020 per il servizio integrato dei rifiuti relativamente al Comune di ALTIDONA in applicazione del MTR, allegato A alla Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, e degli atti di ARERA (deliberazioni e determinazioni) successivamente intervenute a chiarimento ed a semplificazione del MTR stesso.

Nell’ATA 4, che si estende nella Provincia di Fermo e comprende 40 Comuni, al momento non è presente un Gestore unico e conseguentemente in esso vi opera ancora una pluralità di gestori.

Nell’ATA 4 i corrispettivi tariffari del servizio integrato dei rifiuti sono differenziati su base comunale e pertanto, come chiarito dalla Determinazione n. 02/DRIF/2020:

* l’ambito di riferimento per l’applicazione del MTR coincide con l’ambito tariffario comunale;
* il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all’articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative ad ogni singolo Comune.

Ai sensi dell’art. 1 della Determina n. 2/DRIF/2020, “*i criteri applicati e le eventuali specificità che caratterizzano la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo necessarie per la predisposizione del PEF di cui ai commi successivi devono essere opportunamente illustrate nella relazione di cui comma 18.3 del MTR*” In virtù di tale disposizione, i contenuti indicati nello “*schema tipo di relazione d’accompagnamento*” allegata alla Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, saranno ampliati con l’obiettivo di illustrare le specificità locali adottate ai fini della predisposizione dei PEF 2020 del ciclo integrato dei rifiuti.

Con riferimento ai contenuti informativi circa il perimetro del servizio, le caratteristiche del Servizio ed ogni altro elemento informativo richiesto nello “*schema tipo di relazione d’accompagnamento*” nei capitoli n. 2 (“*Relazione di accompagnamento al/i PEF predisposta dal gestore*” e nel capitolo) e n. 3 (“*Dati relativi alla gestione dell’ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore*”), si rimanda integralmente ai documenti:

* Relazione d’accompagnamento trasmessa dal Comune, Allegato “A” alla presente relazione a formarne parte integrante e sostanziale.

Infine, si riportano, coerentemente con le indicazioni dell’art. 6.4 della Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, le “*pertinenti determinazioni*” assunte dall’Ente Territorialmente competente ai fini della determinazione del PEF 2020 per il Comune in esame.

Relativamente allo schema tipo del PEF del Comune, occorre specificare che è stato utilizzato lo “*schema tipo del PEF*” di cui all’Appendice 1 del MTR, come aggiornato con la Deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF;

# Relazione di accompagnamento al PEF

## 1.1 Relazione predisposta dal gestore

La società Am Consorzio Sociale, gestore del servizio rifiuti nell’anno 2018, non ha fornito i dati necessari alla predisposizione del Piano finanziario. Nonostante i reiterati solleciti da parte di ATA, il gestore non ha trasmesso i documenti obbligatori di cui alla Deliberazione Arera n. 443/2019. Peraltro, nel corso del 2019, la gestione del servizio rifiuti è stata affidata al gestore Rieco Spa.

## 1.2 Relazione predisposta dal Comune

Si rimanda a quanto contenuto nell’Allegato “A”.

# Valutazioni dell’Ente territorialmente competente

## Attività di validazione svolta

L’attività di validazione effettuata è stata consistente nell’analisi della coerenza dei dati contenuti all’interno delle poste contabili allocate dall’Ente con le disposizioni contenute all’interno dell’Allegato A alla Deliberazione Arera n. 443/2019/R/RIF, così come integrata con la Deliberazione Arera n. 238/2020/R/RIF.

Su tali voci di costo, di cui il legale rappresentante dell’Ente ha attestato la veridicità con apposita dichiarazione predisposta secondo il secondo lo schema tipo di cui all’Appendice 3 del MTR, si è proceduto a verificare:

a) la completezza dei dati forniti, anche con l’ausilio dei file di raccolta dati e dei check interni a tal fine inseriti;

b) la coerenza dei dati inseriti negli specifici *format* di raccolta dati (che sono poi serviti per la implementazione del *tool* di calcolo) rispetto ai dati desunti dalle scritture contabili obbligatorie trasmesse;

c) la congruità dei dati stessi in merito al rispetto della metodologia prevista dalla delibera 443/2019/R/RIF per la determinazione dei costi riconosciuti;

Come affermato in precedenza, in mancanza dei costi efficienti del gestore per l’anno 2018, ATA si è avvalsa, nel rispetto dell’art. 3.4, della Deliberazione Arera n. 57/2020 dei dati relativi al Pef 2019 approvato dall’Ente.

## Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Prima di procedere alla determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, l’Ente territorialmente competente ha provveduto a rendere coerente lo schema di PEF redatto con il MTN *ex* Dpr. n. 158/1999 con lo schema di PEF previsto all’Appendice n. 1 della Delibera n. 443/2019/R/RIF.

Lo schema di Pef redatto secondo il MTN 2019 è stato adeguato alla struttura *ex* Deliberazione Arera n. 443/2019/R/RIF con riferimento ai costi inseriti all’interno del perimetro regolatorio ai sensi dell’art. 1, dell’Allegato A, alla Deliberazione n. 443/2019/R/RIF.

Alla quantificazione del suddetto limite, oltre al tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%, contribuiscono le seguenti grandezze determinate dall’Ente territorialmente competente entro i limiti fissati dal MTR:

* il *coefficiente di recupero di produttività* (𝑋𝑎), determinato dall’Ente territorialmente competente, nell’ambito dell’intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
* *coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti* (𝑄𝐿𝑎), che può assumere un valore tra 0% e 2%;
* il *coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi* (𝑃𝐺𝑎), che può assumere un valore compreso tra 0% e 3%.

Nella determinazione dei predetti coefficienti, la scrivente ATA ha inteso valorizzare la componente Xa al valore massimo consentito (0,5%), ciò al fine di incentivare il gestore e il Comune a raggiungere elevati *standard* di qualità del servizio, garantendo una maggiore efficienza nelle rispettive gestioni, in un’ottica di contenimento dei costi a carico dell’utenza.

Pertanto, la scrivente ATA ha proceduto alla valorizzazione dei coefficienti utili per la determinazione del parametro di crescita tariffaria 𝜌a secondo lo schema sotto riportato:



Venendo alle componenti di conguaglio RCTv e RCTf, ATA ha provveduto al calcolo secondo le disposizioni di cui all’art. 15, del Mtr.

Per il Comune di ALTIDONA si osserva che:



Si evidenzia quindi che la variazione delle entrate tariffarie rispetto a quelle 2019 risulta maggiore rispetto al limite di crescita sopra riportato.

Al fine del rispetto del predetto limite, ATA ha provveduto a ricondurre al limite medesimo attraverso una riparametrazione in riduzione di tutti i costi ammessi e ciò sulla base di un principio di trasparenza, ai sensi dell’art. 1.3 , della Deliberazione Arera n. 57/2020:





Per quanto attiene al limite di crescita di cui all’art. 3, del MTR, ovvero alla condizione tale per cui:



Si riportano di seguito l’esplicitazione numerica della formula sopra riportata:



Per tale motivo è stato necessario procedere alla riclassificazione dei costi fissi e variabili.



## Costi operativi incentivanti

Le componentie non sono state valorizzate.

## Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Per il Comune di ALTIDONA non si registra il superamento del limite di crescita ammissibile, quantificato nel paragrafo 2.2.

## Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019

I valori del Cueffa-2 sono stati ricavati all’interno del Portale Ispra del Catasto rifiuti (q a-2), mentre il *benchmark* è stato calcolato sulla base delle procedure di calcolo dei fabbisogni *standard*.

Le componenti RC*TV* e RC*TF* non sono state valorizzate per recepire l'intenzione comunicata dal Comune di non applicare, nell'ambito dei costi efficienti del servizio, il meccanismo di conguaglio sull'anno 2018.



Il Comune di ALTIDONA risulta avere un Cu*effa-2* inferiore rispetto al *benchmarck*. Per tale motivo il *range* della componente γa è il seguente:



Tenuto conto delle *performances* raggiunti nei 3 ambiti contenuti all’interno del Mtr, è stato ritenuto di porre il componente γa a -0,50, determinando un coefficiente di gradualità 1- γa pari a 0,50. I 3 indicatori sono stati così determinati:

* γ1: -0,25, tenuto conto dell’andamento della percentuale di raccolta differenziata;
* γ2: -0,20, preso atto dell’efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo;
* γ3: -0,05, in quanto non sono pervenute istanze di reclamo con riguardo all’effettuazione del servizio di raccolta dei rifiuti.

Il recupero dei predetti conguagli avverrà in n. 1 annualità.

## Focus sulla valorizzazione dei fattori di *sharing*



ATA ha ritenuto opportuno, al fine di massimizzare l’incentivo alla valorizzazione dei rifiuti, porre i coefficienti di *sharing* ai livelli massimi consentiti dal Mtr, in modo da massimizzare l’utilità degli utenti e calmierare l’aumento tariffario rispetto all’anno 2019. In ogni caso, non sono stati indicati importi relativi ai ricavi in parola.

## Scelta degli ulteriori parametri

Non è stata esercitata da parte del gestore e dell’Ente la facoltà di valorizzare le componenti di costo introdotte dalla Deliberazione Arera n. 238/2020.

Le componenti RCUtv e RCUtf, ovverosia il conguaglio relativo alla differenza tra costi variabili e fissi determinati per l’anno 2019 e i costi variabili risultanti dal Pef 2020, sono stati determinati in conformità alle disposizioni contenute nella Deliberazione n. 443/2019, e hanno assunto i seguenti valori:



I predetti conguagli verranno recuperati in n. 3 annualità a partire dall’anno 2021.

Di seguito si riportano le risultanze finali del Pef Tari 2020 del Comune in oggetto.

